

numero

2

2009

LA LETTERA DI ASSILEA

rivista di informazione dell'Associazione Italiana Leasing
a cura di Assilea Servizi S.u.r.l.



In questo numero

Editoriale Rosario Corso	3
Leasing Pubblico Francesco Pastore	6
BAT: qualcuno veglia sul settore del Leasing Auto Andrea Beverini	7
Fatturazione soggettivamente inesistente: l'acquirente inconsapevole non è punibile Giacomo Albano e Marco Marani	12
Il Leasing su impianti fotovoltaici: mobiliare o immobiliare? Domenico Buono	17
Allenta la frenata degli investimenti strumentali delle imprese Beatrice Tibuzzi	22
La Nuova Sabatini sbarca in Abruzzo Guglielmo Belardi	25
Pillole dalla Rassegna Stampa Leasing Emiliano Bellini	26
Vita Associativa	28
Riunioni	29
Circolari	30
Pareri	33
Calendario Formazione	34

Allegati al presente numero:

I Quaderni di Assilea n. 44 "Relazione sulle attività svolte nel 2008 da Assilea e da Assilea Servizi"
La Biblioteca di Assilea n. 6 "La distribuzione del leasing tramite reti indirette"

Direttore Responsabile: *Fabrizio Marafini*

Coordinatore Editoriale: *Alessio Macrì*

Comitato di Redazione: *Gianluca De Candia, Francesco Pascucci, Beatrice Tibuzzi*

Segreteria di Redazione: *Emanuela Cioci*

Hanno collaborato a questo numero: *Giacomo Albano, Emiliano Bellini, Guglielmo Belardi, Domenico Buono, Marco Marani, Danila Parrini, Francesco Pastore.*

Progettazione e realizzazione grafica: **Emporio Grafico** di *Bruno Decker*

Chiuso in redazione il 15 maggio 2009



Rosario Corso

Al presente numero de La Lettera di Assilea è allegata la tradizionale Relazione sull'attività svolta dall'Associazione nel 2008, ricca di dati ed informazioni che documentano l'intensità del lavoro svolto. In apertura dell'Assemblea dello scorso anno, avevo dipinto con colori piuttosto foschi e preoccupati l'orizzonte che ci attendeva: quanto abbiamo vissuto negli ultimi mesi e quanto stiamo vivendo in questo inizio d'anno conferma che purtroppo si trattava di una visione realistica e non pessimistica dei fenomeni economici in atto. La crisi finanziaria ha contaminato, con la rapidità e l'ampiezza delle epidemie di peste del medioevo, tutta l'economia reale e la fiducia delle imprese e delle famiglie di tutto il mondo. La tradizionale propensione al risparmio piuttosto che all'indebitamento delle famiglie italiane e la centralità del principio di "sana e prudente gestione dei rischi" da sempre additato alle banche nazionali dalla nostra Autorità di Vigilanza, ci

hanno - una volta tanto ! - consentito di distinguerci positivamente per una minor esposizione al contagio.

La globalizzazione dei mercati ed in particolare la forte vocazione alle esportazioni delle imprese italiane non poteva tuttavia non esporre anche la nostra economia agli effetti negativi della crisi che ha colpito in misura - anche qui direi inevitabilmente - virulenta la propensione ai nuovi investimenti delle imprese a cui il prodotto del leasing è strettamente correlato. Proprio dalla diminuzione delle nuove erogazioni leasing sono infatti giunti i primi segnali della quasi paralisi dei nuovi investimenti e del rallentamento dell'attività produttiva e degli ordini, con una diffusione ed un'intensità dei fenomeni inattese e di cui la nostra imprenditoria e noi stessi non avevamo mai fatto esperienza.

In questi ultimi giorni si comincia a cogliere un "glimmer of hope", come titola una recente copertina dell'Economist: un "barlume di speranza" che il progressivo rallentamento della dinamica negativa

nel flusso di nuove operazioni in leasing induce anche noi ad alimentare con l'ottimismo e della grinta commerciale che da sempre caratterizza la cultura del leasing.

“ La globalizzazione dei mercati e la forte vocazione alle esportazioni delle imprese italiane non poteva non esporre anche la nostra economia agli effetti negativi della crisi ”

Tuttavia l'esperienza delle crisi dei decenni passati - ancorché di dimensioni inferiori e certo anche di natura diversa da quella presente - suggerisce la massima prudenza e di non soffiare troppo su questa debole fiammella di speranza. Il peggioramento della qualità del credito e gli effetti sull'occupazione si manifestano sempre con una tempistica ritardata di vari mesi e prolungata spesso per anni rispetto al momento con-

tingente dell'esplosione delle crisi. Il recente incremento delle posizioni anomale del portafoglio e delle rinegoziazioni con la clientela più in difficoltà è presumibilmente destinato ad accentuarsi ulteriormente nel corso dei prossimi mesi ed in tal senso sapete bene come l'Assilea sia fortemente impegnata su molti fronti nell'intento di affiancare e supportare le Associate in questa difficile fase.

I valori della "solidarietà" e della "collaborazione fra competitori", che sono le fondamenta di ogni "mission" associativa, mai come in questo momento sono e devono essere al centro di ogni iniziativa della nostra Associazione, attorno alla quale è utile oltre che opportuno stringersi per realizzare insieme sinergie e massa critica anche in termini comunicazionali nei confronti delle Istituzioni.

A tal proposito, è doveroso osservare che, se da un lato l'Associazione e le Associate - credo di poterlo affermare con orgoglio e senza presunzione - stanno davvero ponendo in gioco ogni risorsa ed ogni ener-

già per fronteggiare al meglio la difficile situazione, dall'altro la "fiscalità del leasing" - che già nella relazione dello scorso anno avevo definito "instabile ed incerta" - sembra negli ultimi mesi orientata a connotarsi come una vera e propria "fiscalità avversa": la numerosità e la rilevanza del contenzioso sul leasing nautico, il riaffacciarsi di dubbi sulla liceità di taluni leaseback immobiliari e - specie in prospettiva - il pesante carico fiscale che le nostre Associate dovranno sopportare in aggiunta alle straordinarie difficoltà del contesto economico in cui operano, sono tutti segnali preoccupanti di una tendenza, forse anche inconsapevole ed involontaria, ma che se non corretta sarà foriera di gravi danni *in primis* per il nostro settore, ma poi inevitabilmente per tutta la collettività.

Ci auguriamo - e anche in questo ci sono "barlumi" che ci consentono di augurarcelo - che questa tendenza venga rapidamente corretta e che la politica fiscale torni ad essere utilizzata come "leva dello sviluppo", perché senza sviluppo non si potrà mai contare su

entrate erariali sufficienti al nostro fabbisogno pubblico.

Il ritorno alla centralità del ruolo della politica degli Stati e la loro cooperazione internazionale sta d'altronde connotando in positivo le diverse - anche se non sempre sufficienti in tutti i paesi - azioni "straordinarie" poste in essere per fronteggiare la "straordinarietà" degli effetti di questa crisi.


“ L’auspicio è che la Politica saprà valutare nei prossimi mesi con la dovuta attenzione il ruolo che il leasing ha svolto ed ancor più potrà svolgere come “motore degli investimenti e dello sviluppo” nel superamento della crisi ”

Voglio dunque concludere questa mio breve discorso di apertura dei lavori dell'Assemblea 2009 con l'auspicio che la

Politica - in particolare quella italiana - saprà valutare nei prossimi mesi con la dovuta attenzione il ruolo che il leasing ha svolto ed ancor più potrà svolgere come "motore degli investimenti e dello sviluppo" nel superamento della crisi.

Sono certo che ognuno di Voi condivide questo auspicio e che con il proprio sempre volontaristico apporto alla vita associativa vorrà continuare ad contribuire all'avveramento delle nostre speranze ed a nuove stagioni di successi per il nostro settore.

*Il Presidente
Rosario Corso*



Francesco Pastore

Consulente in materia di appalti pubblici per conto di Società di leasing, Imprese di costruzione e Pubblica Amministrazione

Leasing Pubblico

Le prime realizzazioni di strutture immobiliari di pubblica utilità ed il gradimento crescente da parte degli Enti Locali aprono le porte di un nuovo promettente mercato

Con le innovative norme sulla locazione finanziaria contenute nella Finanziaria 2007 e le successive integrazioni del Dlgs 163/2006, in particolare l'art. 160-bis, si sono eliminati alcuni ostacoli sulla strada dell'utilizzo del leasing da parte della Pubblica Amministrazione per la realizzazione di opere di pubblica utilità.

Non si può ancora affermare che tutti i dubbi e problemi siano stati chiariti e risolti, ma, dopo la prima esperienza, è legittimo chiedersi che accoglimento abbia trovato finora il contratto di leasing immobiliare negli Enti Pubblici e quali prospettive commerciali si

aprono per le finanziarie del settore.

L'indagine è stata condotta in prima battuta su tutti i bandi di gara a livello comunitario emessi nel periodo settembre 2007-dicembre 2008 aventi come oggetto operazioni di locazione finanziaria significative per importo e/o tipologia verificandone l'avvenuta aggiudicazione e controllando, ove è stato possibile, la realizzazione degli investimenti, dedicando successivamente una particolare attenzione ai casi di leasing immobiliare in costruendo che rappresentano la casistica regolata dalle nuove norme.

I risultati evidenziati, in termini di numero ed importo, non rappresentano l'universo delle operazioni in quanto le Amministrazioni pubbliche adottano spesso, per la scelta dell'appaltatore, forme di pubblicità limitata oppure conducono indagini di mercato piuttosto che seguire procedure comunitarie. Le Società di capitale a controllo pubblico inoltre ricorrono quasi sempre alla trattativa privata per la conclusione di contratti di leasing ritenendo, erroneamente, che la figura giuridica e gli organismi di governo, analoghi a quelli delle società di capitale private, li rendano immuni dalle norme stringenti dell'evidenza pubblica.

I bandi di gara riscontrati sono stati in totale 66; le stazioni appaltanti sono rappresentate per il 57% da Comuni, per il 12 % da Province, per il 22 % da Aziende sanitarie, per il 9 % da Aziende pubbliche ed Enti pubblici economici. Si sono riscontrate 4 richieste di lease-back immobiliare da parte di tre Comuni ed un Consorzio per lo sviluppo industriale.

Gli importi medi degli appalti sono risultati pari a 2,98 milioni di Euro per i Comuni, 13,0 milioni per le Province, 7,0 milioni per le Aziende Sanitarie (ma qui si notano 4 richieste di plafond per un totale di circa


56 milioni), 25,0 milioni per le Aziende pubbliche, mentre i valori medi dei lease-back sono stati di 1,7 milioni di Euro.

Per i Comuni e le Province la tipologia prevalente è costituita da immobiliare in costruendo (34 su 42); solo 4 i bandi per immobili finiti, mentre 4 iniziative prevedono la realizzazione di impianti fotovoltaici. Le Aziende sanitarie, in linea con il passato, mostrano esigenze di full-leasing per macchinari elettromedicali: solo due bandi riguardano anche opere murarie consistenti. Le aziende pubbliche

sembrerebbero richiedere solo leasing finanziario strumentale ma, per i motivi sopracitati, il campione non è significativo.

Una prima considerazione: per la prima volta le gare indette da Enti locali hanno superato per numero quelle delle Aziende sanitarie e questo dimostra che la legittimazione del leasing pubblico immobiliare in costruendo è stata colta con favore da Comuni e Province, enti che, per loro natura, devono offrire direttamente alla collettività strutture ricettive per uso scolastico, amministrativo, sportivo, ricreativo ovvero parcheggi ed

Bandi di leasing immobiliare in costruendo pubblicati da Enti Locali (Settembre 2007- Gennaio 2009)



opere legate alla viabilità nonché immobili utilizzati da terzi per servizi istituzionali (caserme, uffici giudiziari, ricoveri per anziani, ecc.).

Per tale motivo si è approfondito in maniera particolare la casistica del leasing immobiliare in costruendo da parte di Comuni e Province perché la realizzazione di opere di pubblica utilità a livello locale rappresenta il potenziale più significativo del c.d. “leasing pubblico”. Procedendo pertanto ad un maggiore dettaglio, il grafico seguente evidenzia la quantità di bandi pubblicati


nel periodo da settembre 2007, dopo l’inserimento delle nuove norme contenute nella finanziaria 2007 nel Testo Unico dei contratti pubblici, alla fine del 2008. La pubblicazione di bandi non è più sporadica e, negli ultimi tempi, si è intensificata con 8 bandi pubblicati a fine anno e 5 a gennaio. Un numero elevato di Enti locali inoltre stanno valutando l’ipotesi di utilizzo del contratto di leasing.

La distribuzione geografica delle iniziative privilegia, per ora, la Lombardia ed il Veneto seguiti ad una certa distanza

dall’Emilia e Romagna, dalla Toscana ed Umbria.

L’indagine è stata estesa alla verifica dell’esito ottenuto dai bandi di leasing immobiliare emessi da Enti locali perché è fondamentale capire se ad una domanda crescente corrisponde un analogo interesse da parte dei potenziali aggiudicatari.

Non meraviglia che due gare su tre riguardanti lease-back immobiliare siano andate deserte. La diffidenza delle società di leasing verso questa forma di contratto è nota.



Su 34 bandi per realizzazione di immobili emessi da Enti locali da settembre 2007 fino a dicembre 2008, a fine febbraio 2009 ne risultavano 5 in attesa di aggiudicazione o con termini per la presentazione delle offerte non ancora scaduti mentre 8 gare sono andate deserte (2 di queste tuttavia sono state riproposte e rientrano tra le 5 appena citate). Una gara è giunta alla fase finale ma l'aggiudicazione definitiva non è ancora avvenuta perché il Comune interessato non ritiene conveniente l'offerta.

La conclusione dell'iter di assegnazione dell'appalto è avvenuta per 23 gare su 34 pari al 68 %, percentuale che potrebbe crescere fino al 82 % in caso di esito positivo per quelle i cui termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti.


Quali i motivi delle aste deserte? Essendo due i soggetti interessati alla gara, la società di leasing e l'impresa realizzatrice, le motivazioni vanno ricercate su due fronti.


Talvolta l'appalto non è ritenuto appetibile dall'impresa di

costruzione perché il costo dell'opera è sottostimato ovvero non aggiornato oppure perché problematiche di tipo tecnico-costruttivo ne rendono difficile la realizzazione nei tempi richiesti. Parallelamente la società concedente potrebbe non ritenere affidabile la stazione appaltante. La società di leasing è spesso costretta ad accettare alcune clausole contenute nei capitolati che attribuiscono compiti e rischi che normalmente non le competono ed in particolare:

- Confusione di ruolo con l'im-

**Bandi leasing immobiliare in costruendo pubblicati da Enti locali
(Sett.2007/Dic.2008)**





presa realizzatrice ed attribuzione di compiti da “general contractor” più che da finanziatore puro

- Direzione dei lavori in capo all’ATI e mancata certificazione dei SAL
- Testo di contratto di leasing imposto dalla stazione appaltante
- Acquisizione dell’area con modalità espropriative

A queste criticità si aggiunge in alcuni casi la richiesta di condizioni finanziarie non applicabili al momento, restrizioni nella richiesta di interessi di mora, modalità nel pagamento dei canoni fuori standard ed altro ancora.

Non abbiamo ancora una casistica consistente delle opere realizzate perché le aggiudicazioni dei bandi esaminati sono

recenti a fronte di tempi di realizzazione attesi normalmente non inferiori a 365 giorni. Rileviamo tuttavia esempi di opere meno complesse già realizzate nei tempi e nei costi previsti: una palestra nel Comune di Spinea, una tensostruttura con relative opere di urbanizzazione a Spoleto, le opere di riqualificazione di Piazza Matteotti a Lonato. In molte altre situazioni la realizzazione procede secondo i cronoprogrammi e solo in pochi casi si registrano ritardi nella fase di avvio dei lavori per problemi burocratici nell’espletamento delle procedure di aggiudicazione e nell’acquisizione delle aree. Se consideriamo quanto già completato a fronte dei pochissimi bandi degli anni scorsi (il parcheggio della Polis di Lucca, la caserma nel Comune di Ripi, la nuova ala dell’Ospedale della ULSS 20 di Verona, per citarne alcune) è possibile trarre un risultato estremamente positivo dell’efficacia della partnership tra società di leasing e soggetto realizzatore.

Nello scenario degli appalti pubblici frequentemente caratterizzato da ritardi biblici, opere rimaste incomplete e costi cresciuti a dismisura, i

risultati ottenuti rappresentano un indubbio successo. Quali sono le motivazioni che spingono un Ente locale a prendere in considerazione il leasing per la realizzazione di opere pubbliche?

Mesi addietro gli Amministratori degli Enti Locali interpellati hanno riconosciuto che le ragioni della scelta erano da ricondursi alle normative che hanno fugato ogni dubbio sulla legittimità del contratto ma soprattutto per i vincoli imposti dal Patto di Stabilità sullo stock del debito che impediva di fatto il ricorso alle tradizionali forme di indebitamento.

Dopo le prime esperienze la considerazione per il leasing è cresciuta e si è cominciato ad apprezzare il vantaggio di un'unica procedura capace di condensare l'affidamento della progettazione e realizzazione, tramite la formula dell'appalto integrato, insieme con la certezza che l'onere dei canoni comincerà solo dopo la consegna e collaudo dell'opera.

E' stata inoltre molto apprezzata la capacità da parte della società di leasing di scegliere partners affidabili tra le imprese realizzatrici ed una

forza contrattuale tale da imporre il rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti. Vantaggi non di poco conto che consentono alle Amministrazioni aggiudicatrici di poter giustificare oneri più elevati a fronte dei servizi ricevuti.

“E' stata inoltre molto apprezzata la capacità da parte della società di leasing di scegliere partners affidabili tra le imprese realizzatrici ed una forza contrattuale tale da imporre il rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti. Vantaggi non di poco conto che consentono alle Amministrazioni aggiudicatrici di poter giustificare oneri più elevati a fronte dei servizi ricevuti”

Non vi sono dubbi che la strada intrapresa sia ancora costellata di problemi da risolvere:

migliore definizione normativa del ruolo del finanziatore nell'ATI, testi contrattuali ritagliati sulle esigenze di un cliente pubblico, standardizzazione delle procedure, miglior conoscenza del "mondo PA" da parte delle società di leasing così come del leasing da parte della PA.

La convinzione che si ricava dall'indagine condotta è che non ci troviamo di fronte ad un fenomeno temporaneo ma alla scoperta dell'operazione di leasing da parte delle Amministrazioni Pubbliche locali non solo come fonte alternativa di finanziamento ma anche e soprattutto come strumento efficace per la realizzazione di opere pubbliche. La numerosità crescente dei bandi per leasing immobiliare in costruendo pubblicati nelle prime settimane del 2009 e la molteplicità di enti che si apprestano a farlo sono il segnale più evidente del favore riscontrato dal leasing da parte della Amministrazioni pubbliche in generale e degli Enti locali in particolare.



Giacomo Albano

Partner Studio Tributario e Societario - Network Deloitte

Marco Marani

Senior Studio Tributario e Societario - Network Deloitte

Leasing e fatturazione inesistente: la **concedente** inconsapevole non è **punibile**

L'acquirente Società di leasing non risponde delle violazioni commesse dal fornitore, avendo dunque pieno diritto a detrarre l'IVA addebitata a titolo di rivalsa, salvo che non sia dimostrato che questa era a conoscenza di una frode nei confronti del Fisco posta in essere dal fornitore del bene.

Questo l'importante pronunciamento fornito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, volto ad aprire una breccia nell'interpretazione contraria consolidatasi nel tempo in seno alla Corte di Cassazione.

Il caso esaminato dal collegio giudicante rientra nell'ambito delle c.d. fatturazioni soggettivamente inesistenti.

Si verte, dunque, in un'ipotesi d'interposizione soggettiva dal lato del fornitore. A fronte di una transazione effettivamente

avvenuta l'Agenzia delle Entrate ha ravvisato come le parti "reali", vale a dire quelle tra le quali è economicamente intervenuta l'operazione, fossero diverse rispetto a quelle che apparivano formalmente in fattura con il conseguente tentativo, da parte dell'ufficio finanziario, di riconoscere la rilevanza fiscale della compravendita in capo all'(inconsapevole) Società di leasing acquirente.

Nel giudizio in esame, alla stregua di quanto sovente accade in casi analoghi, la contestazione mossa nei confronti della società di leasing acquirente nasce quale diretta conseguenza di una precedente verifica fiscale condotta nei confronti del fornitore. In tale occasione i verificatori si sono trovati di fronte ad un'impresa di comodo, una mera "scatola vuota", creata *ad hoc* per l'acquisto e la rivendita solo cartolare di autovetture ma priva di

un'autonoma struttura operativa che possa garantire l'esecuzione delle prestazioni.

Il raggio perpetrato dal fornitore nei confronti del Fisco è quello tipicamente definito delle frodi carosello; il fornitore era solito acquistare le proprie autovetture da una serie di società italiane (c.d. *missing traders*) a lui riconducibili o comunque corree nella frode, a loro volta acquirenti da soggetti stranieri e che si prestavano anch'esse come meri soggetti interposti. Se, da un lato, la cessione dell'auto da parte del missing trader italiano legittimava il primo acquirente - vale a dire il fornitore verificato - a detrarre l'IVA assolta, dall'altro i cedenti non hanno effettuato alcun versamento dell'IVA, così come non hanno presentato le dichiarazioni fiscali annuali.

Individuata la frode, i verificatori hanno automaticamente

esteso l'indagine fiscale agli acquirenti finali, compresa la ricorrente Società di leasing, disconoscendo la detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto di un autoveicolo in quanto l'operazione sarebbe avvenuta *“tra soggetti diversi tra quelli risultanti dalla fattura, pertanto quest'ultima non poteva esser utilizzata per effettuare la detrazione Iva in quanto non era certo il cedente”*.

Il tentativo perpetrato dagli accertatori è stato dunque quello rendere il cliente “schiavo” del fornitore, considerandolo punibile per un comportamento illecito ascrivibile ad un terzo, di cui l'acquirente non era (e non poteva essere) consapevole, pur ponendo in essere tutte le azioni necessarie, secondo l'ordinaria diligenza, per verificare l'esistenza del fornitore e la genuinità dell'operazione.

Nei confronti di tale contestazione, la Società di leasing proponeva tempestivo ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale difendendo la legittimità del proprio operato in forza di diverse argomentazioni logico-giuridiche.

Si è fatto leva, prima di tutto, sulla correttezza formale e sostanziale dell'operazione di acquisto dell'automobile, qualificabile quale unica *fonte* legittimante la detrazione operata e mai disconosciuta dai verificatori, sicché appare estranea qualsiasi teorizzazione in materia di “costi fittizi”.

“ Il tentativo perpetrato dagli accertatori è stato dunque quello rendere il cliente “schiavo” del fornitore, considerandolo punibile per un comportamento illecito ascrivibile ad un terzo, di cui l'acquirente non era consapevole ”

Plurime erano, di difatti, le garanzie, anche documentali, atte a dimostrare la veridicità, l'economicità e la concreta esecuzione della transazione esaminata nonché la stretta rilevanza dell'acquisto operato con l'attività d'impresa condotta sicché, con la consegna del veicolo, lo stesso veniva

concesso in locazione finanziaria.

Il tutto veniva poi supportato dall'assoluta terzietà ed inconspicuità - invero mai contestata - della Società di leasing rispetto al comportamento fraudolento tenuto da soggetti terzi nei confronti dell'Erario. In tal senso, l'acquisizione delle visure camerali attestanti l'esistenza del fornitore, l'acquisizione di un verbale di consegna del bene debitamente firmato, unitamente alla circostanza che la società concedente aveva incassato tutti i canoni di leasing addebitati al locatario, che aveva altresì provveduto al riscatto del bene (pagando il relativo prezzo), metteva in luce l'effettività dell'operazione e l'impossibilità della società di leasing di realizzare le anomalie esistenti a monte.

Motivi che hanno spinto il collegio giudicante a riconoscere la legittimità della transazione in capo all'acquirente, annullando la ripresa a tassazione effettuata dagli organi accertatori. Si legge, infatti, nel testo della sentenza *“... dalla documentazione in atti risulta che il prezzo della vettura sia stato regolarmente versato e*

che esso corrisponda al valore di mercato del bene. In definitiva, la documentazione in atti appare esauriente a conferma dell'effettività dell'operazione posta in essere e del regolare avvenuto pagamento dell'importo dovuto a titolo di IVA.

Il fatto poi - prosegue la sentenza - che l'operazione posta in essere dai due soggetti contraenti sia stata unica, impedisce di ritenere, salvo prova contraria non fornita, che la ricorrente potesse a conoscenza dell'illegittimo comportamento (nda tenuto dal fornitore) nello svolgimento della propria attività", derivandone dunque l'annullamento dell'avviso di accertamento.

L'importanza del pronunciamento appare evidente laddove lo stesso interrompe, come anticipato, un'interpretazione diversa esistente a livello di Corte di Cassazione (*ex pluribus*, Cass. 11 giugno 2008 n. 15438), tentando di introdurre nel nostro ordinamento ragioni di diritto già affermate in sede comunitaria.

In tale ottica, difatti, il diritto del cessionario di detrarre l'IVA anche in relazione ad

un'operazione soggettivamente inesistente è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nei procedimenti n. C-354/03 e n. C-355/03 del 12 gennaio 2006 e n. C-439/04 del 6 luglio 2007.

“ A giudizio della CGCE, infatti, il soggetto che assume la figura del dante causa del contribuente-evasore, interviene e partecipa in modo inconsapevole alla frode carousel e ha il pieno diritto alla detrazione dell'Iva pagata a monte ”

A giudizio della CGCE, infatti, il soggetto che assume la figura del dante causa del contribuente-evasore, vale a dire il soggetto che - a monte o a valle dell'operazione fraudolenta - interviene e partecipa in modo inconsapevole alla frode carousel, ha il pieno diritto alla detrazione dell'Iva pagata a monte.

Nel primo dei citati giudizi (sentenza del 12 gennaio 2006, cause riunite n. C-354/03 e C-355/03) la Corte è intervenuta in ordine ad una fattispecie (pienamente coincidente con quella vagliata dai giudici bresciani) nella quale *“le operazioni in causa si inscrivevano in serie di cessioni nelle quali era intervenuto, all'insaputa delle società ricorrenti nel procedimento principale, un operatore inadempiente, cioè un operatore debitore dell'IVA che era tuttavia scomparso senza versarla alle autorità fiscali (...), pratiche che avrebbero costituito, secondo l'Ufficio IVA, frodi di tipo carousel”*.

Partendo dalla considerazione, espressa dall'Avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, che *“ogni operazione deve essere valutata singolarmente e il carattere di una determinata operazione nella catena di cessioni non può essere modificato da eventi precedenti o successivi”* (così nel quarantasettesimo considerando), la Corte ha autorevolmente statuito che *“il diritto di un soggetto passivo di dedurre l'IVA pagata a monte non può neanche essere compromesso dalla circostanza che, nella catena di cessioni in*

cui si inscrivono le dette operazioni, senza che tale soggetto passivo lo sappia o possa saperlo, un'altra operazione, precedente o successiva a quella da essa realizzata, sia inficiata da frode all'IVA. E' irrilevante, ai fini del diritto del soggetto passivo di dedurre l'IVA pagata a monte, stabilire se l'IVA dovuta sulle operazioni di vendita precedenti o successive riguardanti i beni interessati sia stata versata o meno all'Erario (v., in questo senso, ordinanza 3 marzo 2004, causa C-395/0 , punto 26)".



Le medesime considerazioni sono state pienamente ribadite anche nel secondo giudizio citato laddove i giudici comunitari hanno sottolineato che qualora una determinata cessione sia operata nei confronti di un soggetto passivo che non sa e non avrebbe potuto sapere che tale operazione rientrava in un disegno di frode commessa dal venditore o da un soggetto coinvolto in una delle transazioni precedenti riguardanti il medesimo bene, non è consentito negare il diritto alla detrazione dell'Iva, anche applicando una disposizione di diritto civile interno che possa considerare nullo per simula-

zione il contratto di vendita.

Il tutto, a ben vedere, ha una sua logica.

Immaginare che ad ogni acquisto il cessionario debba chiedere e verificare se il cedente (od addirittura il cedente del cedente, come nel caso in esame) abbia adempiuto ogni obbligo fiscale su di lui incombente vorrebbe dire, come è facile immaginare, rendere così difficoltosa ogni transazione da bloccare ogni tipo di scambio commerciale. Anche dal punto di vista normativo

ciò trova un suo conforto sicché, del resto, la solidarietà del cessionario per violazioni commesse dal cedente è espressamente disciplinata dalla legislazione in materia di IVA limitatamente a specifiche e circoscritte fattispecie (cfr., in particolare, articolo 60-bis del D.p.R. n. 633 del 1972) che nulla hanno a che vedere con casi, quali le fatturazioni soggettivamente inesistenti, come quello in commento.

Orbene, in fattispecie come quella in esame ci si trova, invero, di fronte ad un'opera-



In tal senso i giudici hanno correttamente considerato il ruolo di intermediario finanziario ricoperto dalla ricorrente, per la quale l'acquisto dell'autoveicolo e la successione concessione in locazione finanziaria rappresenta un'operazione di natura squisitamente finanziaria, il cui equilibrio economico sarebbe stato ingiustamente leso a fronte del disconoscimento del diritto alla detrazione dell'Iva pagata in sede di acquisto.

L'acquisto dell'autoveicolo è dunque effettivamente avvenuto e come tale deve avere piena efficacia fiscale in capo all'acquirente in termini di detraibilità dell'Iva. Non resta che augurarsi che la posizione dei giudici bresciani possa trovare ulteriori conferme nella giurisprudenza di merito e consolidarsi fino a trovare accoglimento nella giurisprudenza di legittimità.

zione che gli stessi verificatori ammettono essere realmente avvenuta. Il corrispettivo della vendita dell'automobile, pienamente in linea con il prezzo di mercato, è stato integralmente corrisposto,

Contestualmente all'acquisto, è altresì intervenuta la stipula di un regolare contratto di locazione finanziaria dell'autoveicolo tra la Società di leasing e l'utilizzatore, il quale ha proceduto alla corresponsione dei relativi canoni nei modi e nei termini previsti dal con-

tratto (che hanno quindi contribuito alla formazione del reddito della Società), nonché all'acquisto definitivo dell'auto per effetto dell'esercizio del diritto di riscatto, dimostrandosi inequivocabilmente come l'autoveicolo in esame sia rientrato nel normale ciclo economico della ricorrente Società di leasing, con tutti i riflessi fiscali che ne conseguono (detrazione dell'Iva pagata al cedente, tassazione dei ricavi derivanti dalla locazione e liquidazione dell'Iva addebitata all'utilizzatore).



Domenico Buono

Responsabile Ufficio Assistenza Tributaria Coldiretti

Leasing su Fotovoltaico: mobile, immobile, questo è il problema!

Con risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008 l'Agenzia del territorio, rispondendo a talune società produttrici di energia elettrica che avevano manifestato incertezze circa l'obbligo della dichiarazione in catasto degli impianti fotovoltaici e dei criteri di determinazione della relativa rendita, ha affermato che:

- a) le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accatastate nella categoria D/1, come "opifici";
- b) nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in analogia con la prassi, ormai consolidata, adottata in merito alle turbine delle centrali elettriche;
- c) non hanno autonoma rilevanza catastale e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari le porzioni di fabbricato ospitanti gli impianti di produ-

zione di energia aventi modesta potenza e destinati prevalentemente ai consumi domestici.

La pronuncia in parola ha avuto un notevole impatto sugli operatori del settore, attese le sue conseguenze sul piano fiscale - in termini di imposte dirette e indirette - ed anche sul piano civilistico.

Uno dei temi più "scottanti" è rappresentato dalla corretta qualificazione, *in primis* dal punto di vista contrattuale ma anche per le conseguenze di natura fiscale, del contratto di locazione finanziaria in caso di utilizzo del suddetto strumento per il finanziamento degli impianti. Infatti, la locazione finanziaria è caratterizzata dalla circostanza per cui la proprietà "formale" del bene oggetto del contratto (nella fattispecie, l'impianto di energia rinnovabile) debba essere in capo alla società di leasing fino all'esercizio dell'opzione finale di acquisto da parte dell'utilizzatore.

Conseguentemente, occorre qualificare la natura del bene medesimo al fine di stabilire se il leasing è mobiliare o immobiliare e, quindi, le diverse fattispecie contrattuali "collaterali" ipotizzabili per il concedente e per l'utilizzatore.

Inquadramento generale

In generale, chi scrive - condividendo parzialmente le affermazioni contenute nella citata risoluzione n. 3/T del 2008 - è dell'opinione che sia corretto affermare la sussistenza di un obbligo di accatastamento delle "centrali elettriche a pannelli fotovoltaici" nella categoria D/1, in quanto si tratta di vere e proprie "costruzioni".

Ciò posto, tuttavia, non si può fare a meno di evidenziare talune perplessità circa la natura immobiliare di alcune tipologie (in verità, la gran parte) in cui si esplica la produzione di energia elettrica da fonte solare, che, peraltro, a determinate condizioni, è con-

siderata attività agricola per connessione (e questa è, attese le caratteristiche dei “fabbricati” aventi le caratteristiche di ruralità, un’aggravante nell’esame della problematica).

Molto spesso la produzione di energia viene realizzata attraverso strutture mobili, prive di fondazione, non stabilmente infisse al suolo, che possono essere rimosse in qualunque momento e collocate altrove, ovvero di strutture “integrate” in fabbricati preesistenti e già oggetto di rilevazione catastale, che non cessano di essere utilizzati per lo scopo originario (ad esempio, per la produzione industriale, per l’attività commerciale, ovvero per l’attività agricola).

Se per gli impianti eolici (già oggetto della circolare n. 14/T del 22 novembre 2007) questi dubbi non sembrano sussistere, poiché rappresentano - in chiave moderna - una evoluzione tecnologica dei vecchi mulini a vento e danno l’idea, anche a vista d’occhio, di una struttura articolata e comples-

sa, verosimilmente equiparabile ad un “fabbricato” (ovvero ad una “costruzione”), non altrettanto si ritiene per i gli impianti a pannelli fotovoltaici.

“ L’Agenzia delle Entrate afferma che *“l’impianto fotovoltaico situato sul terreno, non costituisce impianto infisso al suolo, in quanto normalmente i moduli che lo compongono possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità”* ”

Fa comunque notizia, la recente sentenza n. 11/6/09 del 2 gennaio 2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna secondo la quale gli impianti eolici devono essere

accatastati nella categoria E (anziché D/1) in quanto destinati al soddisfacimento di “un pubblico servizio” per il carattere di “pubblico interesse e di pubblica utilità” che rivestono (come tali, sarebbero esenti dall’ICI)¹.

Se tali considerazioni sono valide per i “parchi eolici”, a maggior ragione sono condivisibili per quelli “fotovoltaici”. Più che delle vere e proprie unità immobiliari, questi ultimi, sembrano corrispondere alla tipologia di manufatti individuati dall’articolo 3, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, per i quali non è previsto l’accatastamento.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, appare dello stesso avviso poiché afferma che *“l’impianto fotovoltaico situato sul terreno, non costituisce impianto infisso al suolo, in quanto normalmente i moduli che lo compongono (i pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inal-*

¹ La tesi in parola sembra avvalorata da quanto previsto dal decreto legislativo n. 387 del 2003 il quale, all’art.12, comma 1, dispone che “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, ... , sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.

terata la loro originaria funzionalità". Il richiamo fatto, nella risoluzione n. 3/T sopra menzionata, alla sentenza n. 16824 del 21 luglio 2006 della Corte di Cassazione si reputa legittimo laddove si tratta di vere e proprie centrali elettriche fotovoltaiche, caratterizzate - al pari delle normali centrali elettriche produttrici di energia - da una stretta correlazione di parti mobili e immobili, che non possono essere separate, pena la perdita della funzionalità della stessa centrale².

Nel caso, invece, degli "impianti fotovoltaici", collocati su fondi rustici ovvero sui tetti, o in altre parti, di costruzioni aventi altre destinazioni funzionali (per i fabbricati a destinazione industriale si tratta degli opifici, per quelli a destinazione rurale, si tratta di stalle, di fabbricati per il ricovero degli attrezzi, edifici adibiti all'attività di agriturismo etc.), non si verifica la citata - "supposta" - situazione di "dipendenza", poiché una eventuale rimozione dei "pannelli" non pregiudica comunque l'autonoma destinazione d'uso dei terreni e dei fabbri-

cati. D'altra parte, i dubbi sono ulteriormente alimentati dal fatto che, per quanto affermato dalla stessa risoluzione n. 3/T del 2008, secondo

“ D'altra parte, i dubbi sono ulteriormente alimentati dal fatto che, per quanto affermato dalla stessa risoluzione n. 3/T del 2008, secondo l'Agenzia del Territorio, non sarebbero soggetti ad iscrizione in catasto, in quanto non hanno autonoma rilevanza, gli impianti fotovoltaici di modesta potenza, necessari al soddisfacimento prevalente dei consumi domestici ”

l'Agenzia del Territorio, non sarebbero soggetti ad iscrizione in catasto, in quanto non hanno autonoma rilevanza, gli impianti fotovoltaici di modesta potenza, necessari al soddisfacimento prevalente dei

consumi domestici.

Esistono, quindi, impianti fotovoltaici che devono essere necessariamente accatastati con attribuzione di rendita ed altri, invece, che sono esentati da tale obbligo ovvero danno luogo - eventualmente - ad una rideterminazione della rendita del fabbricato del quale costituiscono "impianto".

E' necessario, al fine di operare con un certo grado di certezza del diritto, conoscere qual è la linea di demarcazione che separa gli uni dagli altri, in ragione degli eventuali adempimenti catastali e delle conseguenze fiscali che si andranno a determinare, con specifico riferimento al leasing finanziario.

Il caso del leasing finanziario

La questione relativa alla qualificazione degli impianti fotovoltaici quali "opifici" diventa - parafrasando Shakespeare - ancora più "amletica" se vista alla luce di possibili interventi delle società di leasing nell'operazione di finanziamento dell'investimento.

Se si accettasse l'idea che si

² In senso conforme, cfr. S.M. Ceccacci, *Assimilazione impropria per i parchi fotovoltaici*, *Il Sole 24 Ore*, 27.12.2008.



tratti di beni immobili, infatti, le conseguenze fiscali sarebbero:

- ai fini IRES:
 - rispetto della durata minima prevista per i beni immobili ai fini della deducibilità dei canoni per l'utilizzatore;
 - applicazione della "regola dello scorporo" del valore del terreno prevista dal decreto legge n. 223 del 2006;
- ai fini dell'imposta di registro e delle ipocatastali:
 - applicazione delle regole previste per i fabbricati strumentali (obbligo di registrazione del contratto, imposta

di registro proporzionale dell'1% sui canoni e tributi ipocatastali del 2% al riscatto, con diritto di dedurre l'imposta di registro versata durante lo svolgimento del rapporto);

- ai fini ICI:
 - imponibilità degli impianti quali "opifici";
- ai fini IVA:
 - necessità di manifestare l'opzione per l'applicazione del tributo.

Tali questioni sono, peraltro, forse addirittura meno rilevanti delle conseguenze sul piano civilistico. Atteso che - come

affermato in premessa - la stipula di un contratto di locazione finanziaria ha come corollario necessario la titolarità giuridica del bene oggetto del contratto, nel caso i cui questo fosse considerato a tutti gli effetti un "bene immobile" il proprietario del terreno ovvero del fabbricato ove saranno collocati i pannelli sarebbe "costretto" a stipulare un contratto di trasferimento del diritto di superficie alla società di leasing. La superficie costituisce, infatti, l'unica forma che consente ad un soggetto di "erigere" su un terreno un manufatto (*rectius*, un fabbricato) di cui mantiene la proprietà fino alla scadenza pattuita del diritto reale medesimo.

In caso di impianti "integrati" in edifici preesistenti di proprietà del soggetto che "investe" nella produzione di energia, invece, l'unica formula parrebbe quella della stipula di un contratto "complesso", in cui al leasing "immobiliare" sui pannelli si affiancherebbe un "lease-back" sul fabbricato³.

³ Stante la stretta incorporazione nell'immobile (impianto integrato), dal quale non è possibile la rimozione del pannello in caso di inadempimento, sul piano dei rischi per il concedente è sempre preferibile che l'immobile sia di proprietà della società di leasing

Senza parlare, in queste ultime ipotesi, delle ulteriori conseguenze fiscali per l'utilizzatore (dei pannelli) che "concede" il diritto di superficie sul terreno (di sua esclusiva proprietà) ovvero "vende" il fabbricato. Anche alla luce di recenti pronunciamenti dell'Agenzia delle entrate, potrebbe ravvisarsi l'emersione di "materia imponibile"⁴ sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini delle imposte indirette⁵.

Conclusioni

Seppur con il beneficio del dubbio che, nella fattispecie, si impone, una prima analisi del fenomeno porterebbe a ritenere che:

a) la risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008 dovrebbe applicarsi esclusivamente agli impianti industriali di grande potenza, utilizzati come "centrali" per la produzione di energia elettrica, per i quali è lecito parlare di "opificio" (in quanto aventi le caratteristiche del "fab-

bricato") e di accatastamento nella categoria "D/1";

b) la realizzazione di impianti fotovoltaici su fondi rustici non dovrebbe dar luogo al relativo accatastamento, in quanto il singolo pannello non è equiparabile ad un opificio né ad una comune "costruzione", né integra l'ipotesi di stretta dipendenza funzionale che invece lega la turbina ad una centrale termoelettrica;

c) nel caso di pannelli integrati su immobili già esistenti (collocati ad esempio sui tetti di fabbricati di abitazione o strumentali) si potrebbe, eventualmente, procedere ad una rideterminazione della rendita (variazione DOCFA) in quanto gli stessi costituiscono "impianto" dell'immobile.

Ulteriori considerazioni "a margine"

Si ritiene opportuno osservare, in via del tutto incidentale, che il legislatore ha esteso alla

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la "qualifica" di attività connessa a quella agricola, (cfr. art. 1, comma 423, legge n. 266 del 2005 e successive integrazioni, di cui - in particolare - l'art. 1, comma 369, legge n. 296 del 2006).

Qualora la produzione di energia venga svolta da soggetti che esercitano attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile in via principale, gli impianti fotovoltaici dovrebbero essere, quindi, considerati costruzioni strumentali agricole, al pari degli altri fabbricati individuati dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 557 del 1993.

Ragionando per assurdo, pertanto, qualora si dovesse ritenere "necessaria" la relativa iscrizione in catasto, gli stessi andrebbero comunque accatastati nella categoria catastale D/10, che individua i fabbricati con le caratteristiche di ruralità (esenti da ICI).

⁴ Redditi diversi ex articolo 67 del TUIR nel caso di persona fisica che non detiene i beni in regime d'impresa (cfr. risoluzione n. 379/E del 10 ottobre 2008 sulla costituzione di una servitù)


⁵ Cfr. la risoluzione 112/E con la quale l'Agenzia delle entrate ha affermato che la cessione del diritto di superficie su un terreno agricolo per la realizzazione di impianti fotovoltaici è assoggettata all'imposta di registro e non all'IVA come invece supposto dal contribuente istante. Ciò perché, a parere dell'A.F., la realizzazione dell'impianto non fa mutare la destinazione d'uso del terreno da agricolo a "edificabile". Questa risoluzione, evidentemente, rafforza l'idea che l'impianto fotovoltaico non possa essere considerato una "costruzione" e, quindi, un immobile



Allenta la frenata degli investimenti strumentali delle imprese

Si riportano di seguito le principali considerazioni emerse nel corso della 9° edizione dell'Osservatorio sugli Investimenti Assilea - Prometeia (LEASING FORcasts INVESTMENT - maggio 2009)

Fig. 1 - Il ciclo degli investimenti strumentali (var% trimestrali in termini reali destagionalizzati)



Fonte: elaborazioni Prometeia su dati Assilea

Come recentemente pubblicato dall'ISTAT, il rallentamento del ciclo economico mondiale ha mostrato una drammatica contrazione degli investimenti in macchi-

nari e attrezzature e mezzi di trasporto nel corso del 4° trimestre del 2008 (in termini congiunturali, reali e destagionalizzati -8.9%). La componente macchinari e attrezzature

ha registrato una flessione del -8.4%, mentre la componente mezzi di trasporto del 10.8%. Le componenti degli investimenti e delle esportazioni sono state le voci della doman-

da aggregata che hanno determinato più di altre la contrazione del PIL (pari all'1.9% nel quarto trimestre 2008 rispetto al 3° trimestre). Con l'ultimo trimestre dell'anno negativo, l'Italia si trova tecnicamente in una fase recessiva dell'economia che mese dopo mese si rivela più ampia delle attese.


Il 2009 si è aperto all'insegna di un proseguimento della fase negativa dello scenario economico con gli indicatori del clima di fiducia di imprese e famiglie in continuo peggioramento, così come i livelli della produzione industriale e degli ordinativi. Anche l'incremento del tasso di disoccupazione avvenuto nel corso degli ultimi

trimestri evidenzia la debolezza dell'economia e spiega il debole andamento delle componenti della domanda, in particolare i consumi delle famiglie. La debolezza della domanda (sia interna che estera) associata ad una fase di difficile accesso al credito, hanno contribuito a incrementare il grado di incertezza degli operatori con un effetto negativo sulle intenzioni di investimento. Sulla base dei dati congiunturali disponibili per il primo trimestre dell'anno, le attese indicano pertanto un proseguimento dello scenario economico negativo. Gli investimenti in macchinari attrezzature e mezzi di trasporto sono stimati nel 1° trimestre 2009 in fles-

sione del 5.9% in termini congiunturali e destagionalizzati. Il segno negativo tuttavia dovrebbe essere più evidente per la componente mezzi di trasporto (-8.0%) rispetto alla componente macchinari e attrezzature (-5.4% in termini congiunturali). Queste stime tengono ovviamente conto dell'andamento dello stipulato leasing che ha registrato pesanti flessioni anche nel primo trimestre dell'anno. Tuttavia, dopo la progressiva caduta della dinamica mensile degli investimenti realizzati in leasing (fig. 2) che ha caratterizzato tutta la seconda metà del 2008 e che ha toccato il suo apice a fine anno, nel corso del primo trimestre 2009

Fig. 2 - Andamento dello stipulato leasing totale

(variazione del mese oggetto di rilevazione rispetto al pari mese dell'anno precedente)



il grafico della variazione mensile dello stipulato evidenzia finalmente un trend di leggera risalita che riguarda per altro tutte le tipologie di prodotto (auto, strumentale, aeronavale, immobiliare).

Se la contrazione delle componenti della domanda interna ed estera (consumi ed esportazioni) ha contribuito negativamente alla dinamica degli investimenti, ci si attende che sarà proprio la sua ripresa a contribuirne il ritorno del segno positivo. L'uscita da questa fase dell'economia sarà lenta ma sono già evidenti i timidi segnali di allentamento della morsa recessiva che sembra aver toccato il picco nell'ultima parte del 2008. I dati destagionalizzati sugli scambi commerciali nel complesso mostrano nel mese di febbraio una crescita delle esportazioni dello 0.6% rispetto a gennaio (fonte ISTAT, Commercio con l'Estero), mentre il clima di fiducia delle famiglie ha registrato ad Aprile un significativo balzo positivo e determinato in modo particolare dalle attese di miglioramento del quadro economico. Anche il clima di fiducia delle imprese manifatturiere mostra timidi segnali di ripresa. A migliorare sono sia i

giudizi su ordini e scorte, ma anche sui livelli di produzione. La fiducia migliora anche nei beni di investimento e in quelli di consumo. Sono positivi anche i giudizi sulle condizioni di accesso al credito, mentre rimane stabile la quota di imprese che non hanno ottenuto finanziamenti dagli istituti di credito.

“E' purtuttavia evidente che nonostante il miglioramento di alcuni indicatori congiunturali, per il secondo trimestre del 2009 debba essere atteso ancora il segno negativo per la componente degli investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto”

E' purtuttavia evidente che nonostante il miglioramento di alcuni indicatori congiunturali, per il **secondo trimestre del 2009** debba essere atteso ancora il segno negativo per la

componente degli investimenti in macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto (-3.2% in termini congiunturali). Gli investimenti in macchinari e attrezzature sono previsti in contrazione del 2.8% in termini congiunturali, e la componente dei mezzi di trasporto in flessione del -4.8%. Tali aspettative sono del resto coerenti con il trend che risulta dall'indagine congiunturale degli stessi operatori leasing.

Il contenuto livello dell'inflazione ha come effetto quello di aumentare il potere d'acquisto delle famiglie e ci si attende così che possa contribuire a sostenere i consumi con effetti positivi sulla domanda e di conseguenza sui diversi settori industriali già a partire dalla seconda parte dell'anno. Nel complesso, il ritorno alla fiducia sia dal lato dei consumatori ma anche delle imprese, sarà una delle principali leve per consolidare e sostenere l'inversione della tendenza negativa della domanda interna ma soprattutto di quella estera.

B. T.



Guglielmo Belardi

La nuova Sabatini sbarca in Abruzzo

Dal 15 aprile scorso è possibile presentare le domande per l'accesso ai benefici previsti dalla Nuova Sabatini per i piccoli e medi imprenditori abruzzesi.

L'andamento in picchiata dei tassi di interesse ha convinto gli amministratori della regione a varare un intervento del tipo "nuova Sabatini" per salvaguardare l'efficacia contributiva dell'agevolazione. La politica del contenimento dei costi amministrativi eliminando l'obbligo della stipula dell'atto notarile e della trascrizione in Tribunale ci sembra, infatti, la più indicata per massimizzare l'effetto incentivante. Esaminiamo in dettaglio la scheda tecnica.

Il format è quello di ultima generazione per gli interventi regionali gestiti da MCC, che segue un filo logico di più facile comprensione e che possiamo dividere in cinque parti: il prologo con le definizioni, poi i confini dell'agevolazione (beneficiari, attività, iniziative ed operazioni ammissibili), a

seguire il contenuto agevolativo, la parte procedimentale e, per finire, la patologia dell'intervento con le variazioni ed il procedimento di revoca dell'agevolazione.

Le domande al gestore possono essere presentate da banche e società di leasing (previa delibera di affidamento), dai confidi (previa concessione della garanzia) o direttamente dalle imprese (solo per il settore agricolo). Le società di leasing debbono essere iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del dlgs n. 385/93 (T.U.B.) ovvero nell'elenco generale di cui all'art. 106 dello stesso decreto, se appartenenti a Gruppo Bancario. Il contributo, calcolato su di un piano standardizzato di 7 anni di cui 2 di preammortamento, è erogato in unica soluzione attualizzata nella forma del contributo in conto impianti. Tale forma contributiva non prevede l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%. Il piano è calcolato sul 100% del valore dell'investimento a condizione che l'operazione finanziaria ne dia

copertura per almeno il 60%. Il tasso di contribuzione è pari al 100% del tasso di riferimento comunitario in vigore alla data di presentazione della domanda al gestore.

L'efficacia contributiva, intesa come il rapporto tra l'importo del contributo e il valore dell'investimento, al tasso corrente (3,22% per il mese di maggio) è pari al 13,87%. Possono essere oggetto di accoglimento operazioni per un ammontare complessivo di 5 milioni di euro di investimenti, per anno/unità produttiva. Il termine di utilizzo è di 6 mesi.

L'agevolazione ammette cumulo con altri interventi. E' consigliabile l'utilizzo abbinato del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 662/96, gestito dallo stesso MCC, anche in considerazione della gratuità della garanzia statale introdotta a seguito dei noti eventi che hanno interessato la regione nel mese di aprile. Lo stanziamento regionale ammonta a 6 milioni di euro.

Pillole dalla Rassegna Stampa Leasing

a cura di Emiliano Bellini

Notizie e curiosità sul leasing tratte dalla Rassegna Stampa pubblicata quotidianamente sul sito dell'Associazione

23/3/2009 Corriere Economia

Le energie alternative potrebbero diventare un affare per il leasing, in crisi su altri fronti. Il comparto dei finanziamenti alle energie alternative ha chiuso il 2008 ed iniziato il 2009 sotto i migliori auspici, e le società di leasing sperano di recuperare, almeno in parte, le perdite subite altrove.

27/3/2009 Il Giornale di Brescia

Nonostante l'attuale crisi finanziaria e l'andamento negativo del settore leasing, Ubi Leasing ha chiuso il 2008 con dati di bilancio complessivamente molto positivi. Il risultato dell'operatività corrente, al lordo delle imposte, è stato pari a 65,3 milioni, in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+19,8%), essenzialmente grazie alla significativa crescita del margine d'in-

teresse a 121,3 milioni, +14,3% rispetto ai 106,2 registrati nel 2007.

29/3/2009 L'Adige

Nonostante una flessione dell'attività tradizionale, Banca Agrileasing risulta la terza società nel Trentino Alto Adige con una quota del 12,5%. Nel Nord Est l'importo dei beni concessi in locazione finanziaria - informa una nota - si è attestato a quota 640 milioni di euro, in calo del 18% rispetto allo scorso anno a causa del generale rallentamento dell'economia italiana, ma comunque è un risultato migliore del mercato, che ha chiuso a -21%.

1/4/2009 Trend On Line

Unicredit Leasing, la divisione del gruppo dedicata alla locazione finanziaria, ha registrato nel 2008 un utile netto di 302 mln (+34%) e si è confermata principale attore del settore in Italia con una quota di merca-

to pari al 16%. Nel corso dell'anno la società ha finanziato in particolare le piccole e medie imprese italiane cui ha erogato 2,7 miliardi di euro.

3/4/2009 La Nuova Sardegna

Per il quinto anno consecutivo Sardaleasing ha chiuso il bilancio 2008 - approvato ieri dall'assemblea - superando in termini di contratti stipulati il primato dell'anno precedente. Lo ha reso noto un comunicato dell'azienda, che informa che i risultati conseguiti sono pari a oltre 523 milioni di euro di impieghi (+22,4% contro un calo del 20,9% registrato sul mercato nazionale del leasing). Anche il numero di contratti, pari a 2.293, per quanto sconti un decremento del 4,2% è lontano dall'arretramento verificatosi sul resto del mercato (-11,3%).

10/4/2009 Il Giornale di Brescia

La proposta era stata lanciata poco più di un mese fa dalle colonne del “Giornale di Brescia”. Un periodo di mora per gli imprenditori che hanno acceso leasing avrebbe potuto dare loro respiro, in attesa che il momento di crisi potesse

passare. Ieri gli accordi siglati tra Ubi Leasing spa, Artfidi Lombardia, Confapi Lombardia e Confidi Lombardia vanno in questa direzione: supportare le piccole e medie imprese in questo difficile momento dell'economia.

10/4/2009 Italia Oggi

Lease-back infragruppo al capolinea. «Il contratto di leasing di beni ammortizzabili stipulati fra due società del medesimo gruppo realizza un abuso di diritto tributario». A bollare come elusiva una delle operazioni più usate nei gruppi di imprese è il nuovo approdo giurisprudenziale della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 8481 dell'8 aprile 2009, non arresta l'onda delle decisioni pro fisco. E per la prima volta in materia tributaria identifica l'intero gruppo societario come unità giuridica autonoma.

Alto Adige 18/4/2009

Anche l'esercizio 2008 si è chiuso per Hypo Vorarlberg Leasing nel segno della crescita. «Il volume netto dei nuovi affari è aumentato lo scorso anno del 52% attestandosi sui 291 milioni di euro, il totale di bilancio è salito ad oltre un miliardo di euro». Un bilancio

positivo per la più importante società di leasing del Trentino Alto Adige conclude l'amministratore delegato Michael Meyer.

Il Messaggero 24/4/2009

Il campus, prima di tutto: ripartirà da qui la ricostruzione dell'Aquila dopo il terremoto. Il progetto Carispaq sarà realizzato a Cansatessa, tre blocchi da quindicimila metri quadrati pronti in un anno e mezzo, forse due, per un costo di trenta milioni di euro, in parte finanziati dalla banca, in parte dallo Stato e dall'università attraverso il leasing.

27/4/2009 Il Sole 24 Ore

I canoni di leasing dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico vincolano il calcolo della plusvalenza maturata in caso di riscatto dell'auto in leasing. È questo il principio che emerge dalla lettura della circolare 47/E del 2008, pervenendo però a una conclusione che solo in parte è condivisibile.

** Il Testo integrale degli articoli è consultabile al sito www.assilea.it nella sezione Servizi Riservati - Rassegne.*

Emiliano Bellini





Vita Associativa

Nuove iscrizioni

La [Centrale Leasing Nord Est S.p.A.](#), società finanziaria con sede a Padova, iscritta all'Elenco 106 T.U.B. al n. 41342, è stata iscritta tra i Soci Corrispondenti dell'Associazione (art. 3, c. 2 dello Statuto) a decorrere dal 1° aprile 2009.

Cambio di denominazione sociale

La società [Cooperleasing S.p.A.](#) ha variato la propria denominazione in [UGF Leasing S.p.A.](#). Restano invariati gli altri dati.

Variazioni Associate

A seguito dell'acquisizione del [Gruppo Capitalia](#), [Fineco Leasing S.p.A.](#) è entrata a far parte del Gruppo [UniCredit](#).

La società [Civileasing S.p.A.](#) è stata iscritta nell'elenco speciale ex art. 107 del D. Lgs. 385/93.

Dal 1° aprile 2009 la [Hypo Tirol Leasing S.p.A.](#) è stata autorizzata allo svolgimento dell'attività bancaria ed ha cambiato la propria denominazione in [Hypo Tirol Banca Italia S.p.A.](#).

Nuove nomine

La Dott.ssa Maria Rita Rolfi-Ritgers è stata nominata Amministratore Delegato della [HPFS Rental S.r.l.](#).

Il dott. Rodolfo Sertic è stato nominato Direttore Generale della [ING Lease Renting S.p.A.](#) in sostituzione del dott. Emanuele Valle.

- 27 aprile** Assemblea Assilea Servizi - Roma, presso la sede di Assilea.
- 23 aprile** Progetto “Benchmarking economico finanziario delle società di leasing”- Milano, presso la sede di Unicredit Leasing, con collegamento in videoconferenza con la sede di Assilea a Roma - per l’illustrazione del primo report delle elaborazioni al 30 giugno 2008 e i confronti con i periodi di riferimento precedenti.
- 23 aprile** Gruppo di lavoro della Commissione Leasing Immobiliare “Perizia Immobiliare Informatizzata” - Milano, presso la sede di Credit Agricole Leasing, con collegamento in videoconferenza con la sede di Assilea a Roma - per una riunione di avanzamento lavori del progetto.
- 31 marzo** Consiglio Associativo - Roma, presso la sede di Assilea.
- 30 marzo** Consiglio Assilea Servizi - Roma, presso la sede di Assilea.
- 6 marzo** Commissione Leasing Pubblico - Roma, presso la sede di Assilea - per il resoconto dell’attività svolta e per la pianificazione delle attività future.
- 19 febbraio** Gruppo di lavoro della Commissione Risk Management “ICAAP” - Milano, presso la sede di SG Leasing - per un confronto sulla stesura della prima rendicontazione completa relativa al processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP).
- 19 febbraio** Commissione Risk Management - Milano, presso la sede di SG Leasing - per il riepilogo delle attività svolte nel corso del 2008 e per la pianificazione delle attività future (individuazione priorità e costituzione Gruppi di lavoro).
- 13 febbraio** Commissione Fiscale e Contabilità - Roma, presso la sede di Assilea, con collegamento in videoconferenza con la sede della Teleleasing SpA a Milano - con il seguente ordine del giorno per la parte fiscale: Interessi passivi nel contratto di leasing. Chiarimenti ministeriali; Leasing nautico: contenzioso IVA; Leasing nel settore energetico (fotovoltaico, eolico, centrale elettrica); Leasing in pool. Impatti sui contratti in essere e sui nuovi; Analisi nel contenzioso leasing (Ici, Ipotecastali, oneri di prelocazione); Aggiornamento su registrazione telematica dei contratti di leasing; Manovra fiscale 2009 e decreto legge n. 185; Iniziative associative riguardanti il leasing: proposte di emendamenti fiscali; Trattamento iva dell’indennizzo corrisposto all’utilizzatore per risoluzione consensuale del contratto di leasing e rilocalizzazione del bene ad un terzo da parte della società di leasing; Iva su acquisti intracomunitari per contrastare le frodi auto. Per la contabilità: Novità a livello nazionale e internazionale in materia di contabilizzazione del leasing; Le evoluzioni a livello nazionale; Principi contabili internazionali “semplificati” per le PMI; Revisione del metodo di contabilizzazione del leasing.
- 12 febbraio** Incontro con le società captives - Roma, presso la sede di Assilea - per l’analisi dati del mercato (auto/leasing/noleggio); per le azioni associative di promozione del prodotto leasing-auto; per la presentazione di nuovi strumenti di analisi a supporto del settore.
- 4 febbraio** Commissione BDCR - Segrate (MI), presso la sede di IBM - per la relazione delle attività svolte sulla base delle delibere della Commissione precedente; per l’andamento della BDCR nel 2008; per l’eventuale allargamento del Gruppo di lavoro sul tracciato record e suo coinvolgimento nella fase di test; per la presentazione Team di gestione e sviluppo della BDCR in In.Te.S.A e della Server Farm IBM; per la presentazione del progetto di nuova release della BDCR; per la presentazione del progetto “Fatturazione Elettronica”.
- 3 febbraio** Commissione Leasing Operativo Noleggio Strumentale - Roma, presso la sede di Assilea - per l’analisi dell’andamento del mercato del Leasing operativo noleggio strumentale e per l’inquadramento della struttura dell’operazione di leasing operativo in vista di un incontro di Assilea con Banca d’Italia.

Agevolato	4	03-feb-09	Regione Emilia Romagna - L. R. n. 3/993. Apertura bando.
Agevolato	5	09-feb-09	Regione Liguria - Bando attuativo della linea di attività 1.2.2 e 1.2.3. Termini per la presentazione della domanda.
Agevolato	6	18-feb-09	Regione Sardegna - Legge Regionale n. 9/2002. Bando 2008. Termini di presentazione delle domande.
Agevolato	7	19-feb-09	Regione Umbria. POR FESR 2007-2013 - Asse I attività a.2 "Progetti aziendali di investimento innovativo", a.3 "sostegno di nuove imprese in settori ad elevata innovazione tecnologica", b.1 "sostegno alla diffusione delle TIC nelle PMI". Schema di convenzione
Agevolato	8	20-feb-09	Regione Liguria. POR FEP 2007-2013 - Asse 2 Misura 2.1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura"
Agevolato	9	26-feb-09	Regione Lombardia - "Agevolazioni per l'acquisto di macchinari": riapertura dello sportello ex Misura A.
Agevolato	10	27-feb-09	Regione Liguria. POR FEP 2007-2013 - Asse 3 Misura 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca"
Agevolato	11	16-mar-09	Regione Toscana - Bando Unico R&S, anno 2008. Termini per la presentazione della domanda.
Agevolato	12	27-mar-09	Regione Marche. POR 2007-2013 - FEP - Asse III Misura 3.3 "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca".
Agevolato	13	02-apr-09	Regione Liguria. POR 2007-2013 - FESR - Asse 2 Misura 2.2 "Produzione di energia da fonti rinnovabili e efficienza energetica - imprese".
Agevolato	14	07-apr-09	Regione Lombardia. "Agevolazioni per l'acquisto di macchinari": ex Misura A
Agevolato	15	20-apr-09	Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo - Art. 1, commi da 280 a 284 della legge finanziaria 2007 - Chiarimenti ministeriali
Agevolato	16	22-apr-09	Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo - Proroga termini di presentazione mod. FRS
Agevolato	17	22-apr-09	Regione Umbria. POR FESR 2007-2013 - Asse III - Attività B3 "Sostegno all'introduzione di misure e investimenti volti all'efficienza energetica"
Auto	2	12-feb-09	Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5- Leasing: Incentivi al rinnovo del parco circolante e all'acquisto di veicoli ecologici
Auto	3	20-feb-09	Immatricolazioni di Gennaio 2009
Auto	4	27-feb-09	Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5- Leasing: Incentivi al rinnovo del parco circolante e all'acquisto di veicoli ecologici - INTEGRAZIONE
Auto	5	06-mar-09	Immatricolazioni di Febbraio 2009
Auto	6	06-apr-09	Immatricolazioni di Marzo 2009
Auto	7	08-apr-09	Errata corrige - Immatricolazioni di Marzo 2009
Auto	8	20-apr-09	Legge 9.4.2009, n. 33- Leasing: Incentivi al rinnovo del parco circolante e all'acquisto di veicoli ecologici
Auto	9	21-apr-09	Legge 9.4.2009, n. 33- Leasing: Incentivi al rinnovo del parco circolante e all'acquisto di veicoli ecologici. Chiarimenti ACI

BDCR	2	09-feb-09	Nuovo Tracciato di Contribuzione alla BDCR
BDCR	3	11-mar-09	Versione Definitiva Nuovo Tracciato di Contribuzione alla BDCR
BDCR	4	30-mar-09	Nuova Versione Diagnostico (212)
BDCR	5	23-apr-09	Versione Definitiva Nuovo Tracciato di Contribuzione alla BDCR
Fiscale	4	10-feb-09	Legge di conversione del "D.L. anti-crisi". Gazzetta ufficiale
Fiscale	5	12-feb-09	Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5- Leasing: Incentivi al rinnovo del parco circolante e all'acquisto di veicoli ecologici
Fiscale	6	18-feb-09	Leasing nautico. Nota interna Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate
Fiscale	7	11-mar-09	Spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande. Ulteriori chiarimenti ministeriali
Fiscale	8	16-mar-09	Istanze di interpello: caratteristiche, tipologie, non impugnabilità e natura non provvedimentale - Interpello per le imprese di più rilevante dimensione. Chiarimenti ministeriali
Fiscale	9	20-mar-09	IASB - FASB pubblicazione del Discussion Paper sul nuovo standard di contabilizzazione del Leasing
Fiscale	10	20-apr-09	Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo - Art. 1, commi da 280 a 284 della legge finanziaria 2007 - Chiarimenti ministeriali
Fiscale	11	20-apr-09	Legge 9.4.2009, n. 33- Leasing: Incentivi al rinnovo del parco circolante e all'acquisto di veicoli ecologici
Fiscale	12	21-apr-09	Abuso di diritto tributario. Lease back infragruppo. Giurisprudenza
Fiscale	13	22-apr-09	Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo - Proroga termini di presentazione mod. FRS
Fiscale	14	29-apr-09	IVA per cassa. Decreto attuativo in Gazzetta ufficiale
Immobiliare	1	02-mar-09	Applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14.1.2008. Circolare ministeriale e regime transitorio in GU
Immobiliare	2	30-mar-09	Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) - Banca dati semestrale delle quotazioni OMI "2 Semestre 2008"
Informativa	1	20-feb-09	Leaseurope 2009 Seminar for Lessors in Central, Eastern and South-Eastern Europe
Informativa	2	02-mar-09	Fatturazione accesso servizi sito www.assilea.it - canone 2009
Informativa	3	06-mar-09	23-26 aprile 2009: White and Blue - Rimini Yacthing Lifestyle
Informativa	4	14-apr-09	New event from FLA and Leaseurope - Putting leasing on the line: The new IFRS proposal for leases, 22 Maggio 2009, London W1
Leasing-Forum	4	27-feb-09	Corso di Formazione "La Fiscalità del Leasing" - Milano, 25 e 26 marzo 2009.
Leasing-Forum	5	02-mar-09	Convegno "Le segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB in vista della scadenza del 31 maggio 2009 per il primo inoltro a Banca d'Italia" - Milano, 26 marzo 2009.
Leasing-Forum	6	17-mar-09	Convegno "Le segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB" - Quesiti per il Question Time
Leasing-Forum	7	19-mar-09	Indagine Retributiva 2009.
Leasing-Forum	8	20-mar-09	Corso di Formazione "La valutazione preliminare nel Leasing: un'opportunità per Commerciali e Istruttori" - Milano, 29 e 30 aprile 2009.
Leasing-Forum	9	16-apr-09	Corso di Formazione "L'istruttoria di Fido nel Leasing: dal Bilancio alla Relazione Finale" - Milano, 27 e 28 maggio 2009

Legale	3	10-feb-09	Approvazione della versione aggiornata delle "Linee guida Assilea" da parte del Ministero della Giustizia
Legale	4	19-mar-09	Nuova disciplina in pubblica consultazione in materia di trasparenza bancaria e finanziaria e di risoluzione stragiudiziale delle controversie ex art.128-bis del TUB
Legale	5	07-apr-09	Questionario in materia di trasparenza nei contratti di locazione finanziaria
Legale	6	16-apr-09	Fondo unico di giustizia
Legale	7	17-apr-09	Questionario in materia di trasparenza nei contratti di locazione finanziaria
Legale	8	29-apr-09	Terremoto in Abruzzo: sospensione dei termini per le zone colpite dal sisma: applicabilità ai canoni di leasing
Lettere-Circolari	4	04-feb-09	Classifiche stipulato 2008 e rilevazione out-standing al 31.12.2008
Lettere-Circolari	5	16-apr-09	Classifiche provvisorie out-standing leasing al 31.12.2008
Lettere-Circolari	6	30-apr-09	Assemblea ASSILEA, Roma 12 maggio 2009
Tecnica	7	02-feb-09	Gruppo di Lavoro su ICAAP
Tecnica	8	10-feb-09	Bilanci 2008: informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime
Tecnica	9	18-feb-09	Transazioni commerciali - saggio di interesse per i ritardi nei pagamenti
Tecnica	10	27-feb-09	Questionario di rilevazione sull' ICAAP
Tecnica	11	06-mar-09	Monitoraggio del Rischio di Credito
Tecnica	12	06-mar-09	Tasso Ufficiale di Riferimento
Tecnica	13	18-mar-09	ICAAP - Strutture Responsabili per l'invio della relazione
Tecnica	14	20-mar-09	IASB - FASB pubblicazione del Discussion Paper sul nuovo standard di contabilizzazione del Leasing
Tecnica	15	30-mar-09	Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° aprile 2009
Tecnica	16	02-apr-09	Segnalazioni I.F. ex art. 106
Tecnica	17	03-apr-09	Riduzione tasso ufficiale di riferimento
Tecnica	18	14-apr-09	Centrale dei Rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi. 12° Aggiornamento del 27 marzo 2009: capp. II e IV
Tecnica	19	17-apr-09	Usura - Tassi soglia vigenti a partire dal 1° aprile 2009. Gazzetta ufficiale

- Fiscale** 1 17-apr-09 Cessione della facoltà di riscattare un veicolo ad un cessionario di San Marino
- Fiscale** 2 17-apr-09 Risoluzione consensuale di un contratto di leasing e successiva rilocazione
- Fiscale** 3 30-apr-09 Ipotesi di cessione in blocco di contratti di leasing immobiliare ad un' altra società di leasing ai sensi dell'art.58 TUB
- Fiscale** 4 30-apr-09 Disciplina del leasing immobiliare per i titolari di reddito autonomo
- Legale** 1 19-mar-09 Usura: leasing, subentri e tasso soglia

CALENDARIO INIZIATIVE IN PROGRAMMA

INIZIATIVA	TITOLO	DATA	GIORNI	CITTÀ	COSTO (IVA esclusa)
Corso di Formazione	L'istruttoria di Fido nel Leasing: dal Bilancio alla Relazione Finale	27/05/2009	2 gg.	Milano	€ 1.000,00
Corso di Formazione	Il mercato degli immobili non residenziali	04/06/2009	1 gg.	Roma	Gratis
Corso di Formazione	Il Recupero del Credito e la Collection nel Leasing	24/06/2009	2 gg.	Milano	€ 1.000,00
E-Le@rning Leasing	Il Leasing in Italia	-	-	-	€ 100,00
E-Le@rning Leasing	Gli adempimenti Antiriciclaggio per le società di Leasing	-	-	-	€ 250,00
E-Le@rning Leasing	Corso Base sull'Intermediazione Assicurativa (30 ore)	-	-	-	€ 200,00
E-Le@rning Leasing	Corso di aggiornamento annuale sull'Intermediazione Assicurativa (15 ore)	-	-	-	€ 200,00



Listino Pubblicitario

PAGINA PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA PERIODICA ASSOCIATIVA “LA LETTERA DI ASSILEA”

Tiratura: n. 2.000 copie circa

Singolo numero

Pagina intera interna: € 1.000,00 (+ IVA)

Da n. 2 a n. 3 numeri: sconto del 10%

Da n. 4 a n. 5 numeri: sconto del 20%

Da n. 6 numeri: sconto del 30%

BANNER PUBBLICITARIO SUL PORTALE INTERNET ASSOCIATIVO WWW.ASSILEA.IT

Contatti medi giornalieri: n. 3.500 circa

Area riservata “Società di Leasing”

Singola settimana solare: € 1.000,00 (+ IVA)

Da n. 2 a n. 4 settimane solari: sconto del 10%

Da n. 5 settimane solari: sconto del 20%

Aree “Fornitori Leasing” e “Clienti Leasing”

Singola settimana solare: € 750,00 (+ IVA)

Da n. 2 a n. 4 settimane solari: sconto del 10%

Da n. 5 settimane solari: sconto del 20%

BANNER PUBBLICITARIO SULLA NEWSLETTER ELETTRONICA “IL ROBOT ASSILEA”

Destinatari: n. 1.300 circa (n. 2 invii al giorno)

Singola settimana solare: € 1.000,00 (+ IVA)

Da n. 2 a n. 4 settimane solari: sconto del 10%

Da n. 5 settimane solari: sconto del 20%

Abbonamenti e pubblicità: laletteradi@assilea.it



ASSILEA - Associazione Italiana Leasing

Piazzale Ezio Tarantelli 100 - 00144 Roma • Tel. 06 9970361 • Fax 06 45440739